COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 2 DEL 30-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **aprile**, alle ore **18:30**, presso il Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presente / Assente
Giampiero Calegari	Presente
Luca Fabrello	Presente
Adriano Samuele Zanotti	Presente
Francesco Zanotti	Presente
Italo Serturini	Presente
Fabrizio Scolari	Assente
Lucio Furia	Presente
Serena Maggi	Presente
Valter Quistini	Assente
Paolo Abbadini	Assente
Ugo Marelli	Presente

Numero totale **PRESENTI:** 8 **– ASSENTI:** 3

Partecipa alla adunanza Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Visini, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco introduce il secondo punto dell'ordine del giorno.
Successivamente cede la parola al Responsabile finanziario, dott. Luca Guerinoni, il quale illustra in modo preciso e puntuale l'argomento in discussione.
Interviene il Consigliere Ugo Marelli chiedendo se ci siano degli insoluti sulla TARI.
Il dott. Luca Guerinoni risponde affermativamente e comunica che di conseguenza è stato costituito l'FCDE e che si procederà altresì con l'attività di recupero delle somme non versate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ATTESO che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 654, della L. n. 147 del 27.12.2013 che prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15, del D. Lgs. n. 36 del 13.1.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATO che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e ss. mm. e ii, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… omissis… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…;*
- l'art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 27.12.2006 prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 228/2021 ha disposto che "*A decorrere dall' anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno…omissis…;*
- l'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla L. n. 214/2022, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse in apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998
- l'art. 1, c. 666, della L. n. 147 del 27.12.2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19, c. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis, del DL n. 124/2019 dispone che la misura del tributo provinciale, di cui al medesimo articolo, è fissata, dal 1^ gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1^ giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- la Delibera di Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  b) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 24/04/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto:

- Ad approvare il Piano economico finanziario PEF TARI 2024-2025;
- Ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTE le seguenti disposizioni, contenute nell'Allegato A della deliberazione Arera n. 363 del 3/8/2021, la quali prevedono che, a decorrere dal periodo regolatorio 2022-2025, il Piano ha valenza pluriennale con aggiornamento biennale:

> *4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.*
>
> *28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.*

PRESO ATTO che il valore del Piano economico finanziario relativo all'anno 2025, approvato nella seduta del Consiglio comunale del 24/04/2024 con deliberazione n. 5, è di complessivi **€ 211.918,00**;

CONFERMATI gli obiettivi indicati nel PEF 2025 già approvato;

VISTO che la ripartizione dei costi totali di **€ 211.918,00** fra le componenti fisse e quelle variabili, rilevata dal PEF approvato, è la seguente:

costi totali € 211.918,00	45,40 % - costi variabili	€ 96.221,00
	54,60 % - costi fissi	€ 115.697,00

TENUTO CONTO che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa";*

ATTESO, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la Delibera di Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

c) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
d) UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

CONFERMATO l'obbligo di coprire il 100% del costo della Tari con le entrate tributarie, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi di cui all'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, di procedere con l'approvazione delle TARIFFE TARI da applicare per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2021 e s.m.i.;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il comma 3, dell'art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, il quale prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, di cui la prima in acconto, le cui scadenze vengono fissate dal Consiglio Comunale;

RITENUTO fissare le scadenze per il pagamento della TARI come segue:

- 31 Agosto – acconto pari al 50% TARI 2025 o rata unica;
- 02 Dicembre 2025 – saldo pari al 50% TARI 2025;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l'articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, prot. 1907 del 17/04/2025, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in esame;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/04/2024;

3. Di dare atto che il PEF anno 2025 ammonta ad € 211.918,00;

4. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come sotto riportato:

A) Utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	Un componente	22.529,00	**0,84**	229,00	**0,80**	**0,606924**	**37,371448**
1 .2	Due componenti	41.823,81	**0,98**	481,11	**1,60**	**0,708078**	**74,742896**
1 .3	Tre componenti	10.666,18	**1,08**	87,96	**2,00**	**0,780331**	**93,428620**
1 .4	Quattro componenti	6.443,00	**1,16**	54,00	**2,60**	**0,838134**	**121,457206**
1 .5	Cinque componenti	2.718,00	**1,24**	20,00	**3,20**	**0,895936**	**149,485792**
1 .6	Sei o piu` componenti	484,13	**1,30**	5,00	**3,70**	**0,939288**	**172,842947**
1 .7	Accessori	23.330,06	**0,84**	652,96		**0,606924**	
1 .1	Un componente-Compostaggio	4.481,00	**0,84**	39,00	**0,80**	**0,606924**	**29,897158**
1 .2	Due componenti-Compostaggio	4.998,00	**0,98**	41,00	**1,60**	**0,708078**	**59,794316**
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	2.749,00	**1,08**	22,00	**2,00**	**0,780331**	**74,742896**
1 .4	Quattro componenti-Compostaggio	2.627,00	**1,16**	21,00	**2,60**	**0,838134**	**97,165764**
1 .5	Cinque componenti-Compostaggio	107,00	**1,24**	1,00	**3,20**	**0,895936**	**119,588633**
1 .2	Due componenti-Estero	120,00	**0,98**	1,00	**1,60**	**0,708078**	**37,371448**
1 .1	Un componente-Per case sparse	1.086,00	**0,84**	9,00	**0,80**	**0,303462**	**18,685724**
1 .2	Due componenti-Per case sparse	6.646,00	**0,98**	71,00	**1,60**	**0,354039**	**37,371448**
1 .3	Tre componenti-Per case sparse	212,00	**1,08**	2,00	**2,00**	**0,390165**	**46,714310**
1 .4	Quattro componenti-Per case sparse	303,00	**1,16**	3,00	**2,60**	**0,419067**	**60,728603**
1 .7	Accessori-Per case sparse	1.874,00	**0,84**	32,00		**0,303462**	
1 .1	Un componente-Per case sparse-Compostaggio	502,00	**0,84**	4,00	**0,80**	**0,303462**	**11,211434**
1 .2	Due componenti-Per case sparse-Compostaggio	588,00	**0,98**	1,00	**1,60**	**0,354039**	**22,422868**
1 .3	Tre componenti-Per case sparse-Compostaggio	87,00	**1,08**	2,00	**2,00**	**0,390165**	**28,028586**
1 .2	Due componenti-Per case sparse-Uso discontinuo	1.984,00	**0,98**	25,00	**1,60**	**0,354039**	**14,948579**
1 .7	Accessori-Per case sparse-Uso discontinuo	1.559,00	**0,84**	18,00		**0,303462**	
1 .1	Un componente-Residenti case di riposo	482,00	**0,84**	5,00	**0,80**	**0,606924**	**7,474289**
1 .2	Due componenti-Riduzione 100% immobili non agibili	139,00	**0,98**	3,00	**1,60**		
1 .7	Accessori-Riduzione 100% immobili non agibili	56,00	**0,84**	1,00			
1 .2	Due componenti-Uso discontinuo	15.324,55	**0,98**	205,91	**1,60**	**0,708078**	**52,320027**
1 .4	Quattro componenti-Uso discontinuo	259,00	**1,16**	1,00	**2,60**	**0,838134**	**85,020044**
1 .7	Accessori-Uso discontinuo	583,00	**0,84**	16,00		**0,606924**	

B) Utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .4	Esposizioni, autosaloni	813,00	**0,43**	**3,55**	**0,621978**	**0,524998**
2 .8	Uffici, agenzie	1.254,00	**1,13**	**9,30**	**1,634501**	**1,375347**
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	230,00	**0,58**	**4,78**	**0,838947**	**0,706898**
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	394,00	**1,11**	**9,12**	**1,605572**	**1,348727**
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	153,00	**1,52**	**12,45**	**2,198621**	**1,841190**

2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	3.585,00	**1,04**	**8,50**	**1,504320**	**1,257037**
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	790,00	**1,16**	**9,48**	**1,677895**	**1,401966**
2 .15	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	454,00	**1,09**	**8,92**	**1,576643**	**1,319150**
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	165,00	**4,84**	**39,67**	**7,000874**	**5,866668**
2 .17	Bar, caffe`, pasticceria	118,00	**3,64**	**29,82**	**5,265120**	**4,409983**
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	34,00	**2,38**	**19,55**	**3,442578**	**2,891186**
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	62,00	**2,61**	**21,41**	**3,775264**	**3,166255**

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

6. di determinare che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19, del D. Lgs. n. 504/1995 (addizionale provinciale TEFA) è PARI AL 5% della TARI;

7. di applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, così come previsto dalla Delibera ARERA 386/2023/R/rif le seguenti componenti perequative:
   - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
   - UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

8. di trasmettere il presente atto ad Arera, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della deliberazione di Arera n. 443 del 31.10.2019;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10. di stabilire che per l'anno 2025 la TARI è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso di pagamento, in due rate aventi le seguenti scadenze:
    - 31 Agosto 2025 – acconto pari al 50% TARI 2025 o rata unica;
    - 02 Dicembre 2025 – saldo pari al 50% TARI 2025;

11. di dichiarare, previa apposita e distinta votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, lì 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Guerinoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime sul presente atto parere Favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, lì 12-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luca Guerinoni

Fatto, letto e sottoscritto

Sindaco Giampiero Calegari	Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Visini

---

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì 30-04-2025

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Visini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà consecutivamente fino al .

Gorno, lì

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Visini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Visini